



COMUNE DI BURGOS PROVINCIA DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.2

Data 20.04.2023

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTI** del mese di **APRILE** alle ore **19:30** nella Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	TILOCCA LEONARDO	SINDACO	X	
2	SECHI SALVATORE	VICESINDACO	X	
3	TILOCCA GIANPIERO	CONSIGLIERE	X	
4	GHIRONI LUANA	CONSIGLIERE	X	
5	NUGHEDU FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
6	RUIU ANTONELLA	CONSIGLIERE		X
7	PISANU SILVANA	CONSIGLIERE	X	
8	CANU FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
9	PEDDE MARIA SIMONA LUGIA	CONSIGLIERE	X	
10	DEMURTAS CRISTIANO	CONSIGLIERE	X	
11	GAIAS NICOLE	CONSIGLIERE	X	
TOTALE			9	2

Presiede il Sig. Tilocca Leonardo nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Alessandro Murana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, ha espresso parere favorevole.

PREMESSO che:

- che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";
- la L. 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- in particolare, l'articolo 2, comma 12, lett. h), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità "*emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente*";
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione*", ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*";
- la predetta disposizione, in particolare, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità, tra l'altro, la "*definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori*" (lett. b), nonché la "*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza*" (lett. c);
- con la deliberazione 226/2018/R/RIF, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito anche: RU), in coerenza con le sopramenzionate disposizioni della legge 205/17 nonché della legge 481/95;
- con la deliberazione 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il "*Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (di seguito: TITR) l'Autorità ha definito i contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all'utente del servizio;
- con la deliberazione n. 15 del 18 gennaio 2022, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio dei Rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

CONSIDERATO che sono tenuti al rispetto delle disposizioni del TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali: l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; raccolta e trasporto; nonché spazzamento e lavaggio strade, ognuno per la propria competenza gestionale, in caso di gestione di distinti soggetti e non di unico gestore;

DATO ATTO che con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per quattro schemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

ATTESO che con delibera n. 1 del 20.04.2023 il Comune ha approvato lo schema della unica Carta di Qualità della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani, allegato alla presente Delibera, a disciplina degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a carico dei Gestori del servizio, conformemente ai principi di cui al TQRIF e allo Schema di livello qualitativo approvato dall'Ente Territorialmente Competente dell'ambito territoriale di riferimento;

CONSIDERATO che le disposizioni del TQRIF introdotte da ARERA con Deliberazione n. 15/2021 finalizzate all'approvazione della Carta di qualità del servizio rifiuti hanno avuto particolari rilevanze su aspetti regolamentari della Tassa Rifiuti e, a tal fine, si procede con la modifica regolamentare;

RICHIAMATO l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;

VISTI:

- l'articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: "le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2022, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023";
- con la L. 197 del 29 dicembre 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito ulteriormente al 30 aprile 2023";

VISTA la L. 116/2020 di recepimento delle Direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato delle modifiche la D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente);

RICHIAMATO il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2021;

RAVVISATA la necessità di approvare un nuovo regolamento relativo alla disciplina della TARI, quale allegato alla presente delibera;

VISTO l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a. essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b. essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAAdES);
- c. essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d. essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti prot. n. 959 del 18.04.2023;

Interviene il Sindaco e illustra il punto all'Odg.

La Consigliera Pedde chiede di ricevere delle delucidazioni in riferimento all'art 18 relativamente alla riduzione del 20%, al fine di poter conoscere il criterio che è stato utilizzato.

Il Sindaco evidenzia che questo calcolo scaturisce da una situazione abbastanza complicata dovuto al fatto che in materia di pagamento dei tributi locali vi sono serie difficoltà finanziaria scaturite da pregresse annualità. Segnala inoltre che attualmente è in corso una intensa attività finalizzata a fare ordine e soprattutto a regolarizzare numerose posizioni di contribuenti che presentano delle anomalie e delle irregolarità. Evidenzia che tuttavia iniziano a vedersi dei risultati positivi che con il tempo riusciranno a migliorare i conti dell'ente e soprattutto a raggiungere una migliore equità fiscale.

con 9 voti favorevoli, all'unanimità

DELIBERA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DI APPROVARE il Regolamento TARI allegato alla presente delibera;

DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 53, comma 16, del L. 388/2000 e s.m.i.;

DI PUBBLICARE la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021;

DI PUBBLICARE il Regolamento modificato: - sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; - in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti;

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Tilocca Leonardo

Segretario Comunale
Dott. Alessandro Murana

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sechi Salvatore

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sechi Salvatore

PUBBLICAZIONE

In data 02.05.2023 la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Burgos, 02.05.2023

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 20.04.2023 perché:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

Segretario Comunale
Dott. Alessandro Murana

Copia conforme all'originale